



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 102 DEL 28/01/2019

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri
su proposta della struttura aziendale
U.O.C Privato Accreditato e Trasporti Sanitari

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Contratti tra Azienda Usi Toscana Sud Est e Strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e specialistica ambulatoriale - Proroga dal 1 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019

Responsabile della struttura proponente: Lucaroni Elisabetta

Responsabile del procedimento: Lucaroni Elisabetta

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera di pari oggetto con num. Provv. 291

Hash .pdf (SHA256):

5c632833af030c53bf719d7c74d713c3d88eada6e583a1938d661c0792ace11f

Hash .p7m (SHA256):

06b295e9244ada682a5e20fc99e3f9ad6e83cf386d67b97763cbae49b7ee243e



IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PRIVATO ACCREDITATO E TRASPORTI SANITARI

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 luglio 2016, n. 876, recante “Seconda applicazione Regolamento Aziendale di Organizzazione: nomina incarichi di Staff, amministrativi e tecnici”, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di macrostruttura e di struttura complessa, tra i quali figura anche l’attribuzione alla Dr.ssa Elisabetta Lucaroni dell’incarico di direzione della U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 29 settembre 2016, n. 1102, recante “Approvazione del documento denominato “Funzioni operative delle Strutture di Staff, dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici”, con la quale è stato definito il funzionigramma delle strutture organizzative amministrative, tecniche e di supporto direzionale ivi indicate, tra le quali figura la U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 7 febbraio 2017, n. 106, recante “Revisione del documento denominato Funzioni operative delle Strutture di Staff, dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici e modifiche alla Deliberazione DG n. 876 del 22 luglio 2016”, con la quale sono state modificate le denominazioni e le funzioni operative di alcune strutture organizzative;

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, ed in particolare l’art. 11, comma 4-bis, in virtù del quale a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo competente per l'adozione del provvedimento;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i., ed in particolare

- art. 8 bis comma 1, in virtù del quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies;
- art. 8 bis comma 2, in virtù del quale i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali.



L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale;

- art. 8 quater comma 2, in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies;
- art. 8 quinquies comma 2, in virtù del quale la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale;

RICHIAMATA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, recante “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare:

- art. 29, comma 1, in virtù del quale le prestazioni erogate all'assistito nell'ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, sono finanziariamente a carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino; l'istituzione pubblica o privata, diversa dall'azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha eventualmente provveduto all'erogazione, è remunerata nella misura conseguente all'applicazione del sistema tariffario definito dalla Regione;
- art. 29, comma 3, in virtù del quale gli scambi finanziari possono avvenire in forma diretta, sulla base di apposite convenzione o rapporti, ovvero su base regionale, attraverso procedure di compensazioni regionali;
- art. 29, comma 5, il quale precisa che la valorizzazione delle prestazioni, ancorchè gestite tramite compensazioni regionali, è definita dalle convenzioni e dai rapporti tra Aziende Sanitarie e tra queste e le istituzioni private e non può comunque essere superiore alle tariffe massime definite dalla Regione;
- art. 29, comma 6, in virtù del quale la Giunta regionale, (...) , può sottoporre il sistema di erogazione delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie e delle istituzioni private a vincoli quantitativi circa il volume delle prestazioni ammesse, ovvero a vincoli finanziari tramite la determinazione di tetti di spesa e specifiche modalità di applicazione del sistema tariffario (...)
- art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte di strutture private”, comma 2, il quale prevede che l'Azienda unità sanitaria locale, tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all'articolo 8 del decreto delegato; la Giunta regionale determina tariffe massime per ogni prestazione; al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento alle tariffe determinate dalla Giunta regionale e tenuto conto della complessità organizzativa della struttura in relazione a i criteri di cui al comma 1, lettera b) inerenti gli esiti delle procedure di accreditamento e delle verifiche della qualità delle prestazioni;



RICHIAMATA la Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, recante “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016, n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n.51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, cosiddetta *spending review*, ed in particolare l’art. 15, comma 14, il quale ha applicato ai contratti e agli accordi per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi, a decorrere dall’anno 2014, del 2% rispetto al corrispondente importo sostenuto nel 2011;

RICHIAMATA la Legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”, che all’art.9 quater comma 7 ha imposto alle Regioni ed agli enti del SSN una ridefinizione dei tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, pari ad un ulteriore 1% rispetto al valore soglia previsto per il 2014, portando di fatto il tetto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale al 3% rispetto all’importo sostenuto nel 2011;

RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (legge di stabilità 2016), che all’art.1 comma 574, ha modificato l’art.15 c.14 del D.L.95/2012, prevedendo che le parole: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi» fossero sostituite da: «Ai contratti e agli accordi», con una conseguente applicazione del limite introdotto dalla *spending review* non più ai singoli contratti ma all’insieme degli stessi ed una riconduzione della dimensione di verifica del rispetto dei limiti normativi a livello complessivo regionale piuttosto che di singola azienda;

RICHIAMATA la medesima Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che allo stesso comma ha poi introdotto, a decorrere dal 2016, una specifica deroga ai limiti previsti, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché le prestazioni erogate da parte degli IRCCS a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di erogazione, chiarendo che è comunque necessario garantire “l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla deroga” attraverso misure alternative quali la riduzione



delle prestazioni di bassa complessità o potenzialmente inappropriate, il contenimento delle prestazioni di pronto soccorso o di quelle di riabilitazione e lungodegenza, così come azioni su altre aree della spesa sanitaria;

RICHIAMATA la Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, recante “Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate”, con la quale, in attuazione della sopra richiamata normativa nazionale, si definisce un nuovo Modello di gestione dei rapporti con il privato accreditato, convenzionato per le attività ricomprese nei flussi informativi regionali SDO, SPA e PASS, basato, tra l’altro, sui seguenti cardini organizzativi:

1. individuazione dei singoli soggetti abilitati ad erogare prestazioni in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale, tra i quali figurano anche le seguenti Case di cura, ubicate nel territorio della Ausl Toscana Sud Est e con essa, da tempo, convenzionate:
 - Assisi Project Spa;
 - Centro Chirurgico Toscano Srl;
 - Rugani Hospital Srl;
2. definizione di tetti unici ed omnicomprensivi per soggetto erogatore privato, senza distinzione di tipologia di prestazione, casistica, complessità e provenienza paziente, che consentono il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, a livello regionale e non di singola azienda sanitaria, prevedendo i seguenti importi per le tre Case di cura in argomento:
 - Assisi Project Spa € 19.418.561
 - Centro Chirurgico Toscano Srl € 26.141.692
 - Rugani Hospital Srl € 11.704.007;
 - Totale € 57.264.260
3. rinvio, ai fini della sottoscrizione degli accordi con il privato e della definizione dell’ambito specifico di erogazione, alle aziende sanitarie territorialmente competenti che, con apposito accordo contrattuale annuale dovranno orientare le attività degli erogatori privati convenzionati, tenendo in considerazione l’offerta pubblica già presente nel territorio, le liste di attesa ed i livelli di fuga interregionali;
4. centralizzazione a livello regionale, e non più di singola azienda sanitaria, della valutazione del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa, e quindi anche della strutture sopra indicate, tramite i flussi informativi specifici relativi all’assistenza specialistica ambulatoriale (SPA) ed all’assistenza ospedaliera (SDO);



5. l'impostazione di un sistema di controllo in grado di garantire la coerenza fra quanto indicato nei flussi e gli importi rappresentati nelle voci CE relative all'assistenza specialistica ambulatoriale ed ospedaliera da privato
6. il riconoscimento degli importi dovuti per prestazioni erogate a pazienti extraregionali con riserva di ripetizione all'esito delle compensazioni interregionali relative all'anno di competenza, che pertanto, pur disposto in misura corrispondente agli importi effettivamente fatturati, è sottoposto alla condizione dell'effettiva copertura della mobilità interregionale, precisando che l'eventuale mancato riconoscimento in sede interregionale è riaddebitato alle strutture private accreditate convenzionate, in proporzione all'attività extraregionale da essa erogata nel periodo di proroga, nei limiti del tetto di spesa riconosciuto e tenuto conto delle attività parimenti svolte dalle altre strutture private accreditate-convenzionate operanti in Regione Toscana;

DATO ATTO che, in applicazione del citato art. 76 ex Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, si è aperta una fase di negoziazione con le Case di cura in argomento, tesa al perfezionamento del rapporto contrattuale, a partire dalle definizioni quali-quantitative del nuovo fabbisogno di attività di ricovero ospedaliero per cittadini residenti in Regione Toscana, con particolare riferimento all'utenza afferente all'ambito territoriale della Azienda UsI Toscana Sud Est, tenuto conto, in quest'ultimo caso, dell'offerta pubblica già presente nel territorio e dei livelli di fuga regionali, molto significativi, ed interregionali;

PRESTO ATTO che detta fase di negoziazione è stata avviata con una missiva di posta elettronica indirizzata a ciascuna Struttura in argomento in data 21 dicembre 2018, disponibile in atti al fascicolo istruttorio, richiedendo di formulare una proposta utile alla definizione dell'offerta di ricovero per cittadini residenti in Regione Toscana, nell'ambito del complessivo tetto di spesa definito dalla programmazione regionale, quantificata in base alle discipline accreditate per ciascuna, alle relative capacità produttive, in termini strutturali, tecnologici e professionali ed ai livelli prestazionali attualmente assicurati, come desunti dal Flusso informativo DOC SDO 2017;

TENUTO CONTO che la richiesta di proposta è stata formulata tenuto conto della diretta conoscenza da parte di dette Strutture dei fenomeni migratori che interessano l'utenza che si rivolge prevalentemente al privato accreditato e in attuazione dei seguenti indirizzi e criteri aziendali:

- assicurare prioritariamente il recupero dei flussi di mobilità sanitaria passiva, infraregionali ed extra-regionali, di cittadini residenti nell'ambito territoriale della Ausl Toscana Sud Est, con riferimento alle province di Arezzo, Siena e Grosseto;



- assicurare una quota di attività per fare fronte ad eventuali richieste di ricovero provenienti da cittadini residenti nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana, con particolare riferimento alle aree territoriali di confine;

PRESO ATTO che le Strutture in argomento hanno assicurato la propria collaborazione, quali parti integranti dell'offerta complessiva aziendale, formulando la propria proposta tramite le seguenti note di posta elettronica, disponibili in atti:

- Assisi Project Spa: nota del 3 gennaio 2019;
- Centro Chirurgico Toscano Srl: nota del 21 dicembre 2019, come integrata con nota del 4 gennaio 2019;
- Rugani Hospital Srl: nota del 8 gennaio 2019;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale 29 dicembre 2016, n. 1409, recante "Linee di indirizzo per la contrattazione tra Ausl Toscana Sud Est e Strutture private accreditate – Triennio 2017-2019", con la quale era stato tra l'altro evidenziato il fabbisogno di posti letto in cod. 56 da dedicare alla riabilitazione neurologica per la provincia di Siena, ove ricoverare pazienti residenti in ambito aziendale in dimissione da reparti per acuti o da posti letto di riabilitazione ospedaliera classificati in cod. 75, come confermato dalla revisione della dotazione dei posti letto dedicati al percorso per le gravi cerebrolesioni acquisite (GCA), predisposta per l'intera Azienda Usl Toscana Sud Est dal Dipartimento tecnico scientifico Riabilitazione e trasmesso alla Direzione Aziendale in data 6 dicembre 2018, disponibile in atti al fascicolo istruttorio, avviando un in tal modo un più generale processo di centralizzazione dei posti letto in codice 056 presso i capoluoghi di provincia, con contestuale potenziamento della risposta di riabilitazione extra-ospedaliera negli ospedali di prossimità;

PRESO ATTO pertanto che nella definizione dell'offerta complessiva di ricovero ospedaliero in favore di residenti in ambito aziendale predisposta dalla società Rugani Hospital Srl figurano, come richiesto dall'Azienda, anche risorse economiche, pari a complessivi € 500,000 annui, desunte dal tetto di spesa unico ed omnicomprensivo regionale, destinate in quota mensile all'attivazione, dal 1 febbraio 2019, di n. 5 posti letto, classificati in codice 056 "Recupero e Riabilitazione Funzionale" e destinati ad MDC 01 "Malattie e disturbi del sistema nervoso" ovvero a pazienti affetti da ictus, esiti di GCA o che comunque necessitano di riabilitazione intensiva, trovandosi in condizioni di instabilità clinica;

PRESO ATTO che in data 21 gennaio 2019 presso la sede operativa di Siena, si è svolto un incontro aziendale, durante il quale la Direzione Amministrativa e la Direzione Sanitaria hanno verificato l'effettiva sussistenza dei flussi di mobilità sanitaria passiva tramite i Flussi DOC SDO 2017-2018, superiori alle quantità numeriche ed i valori economici resi noti dalle Strutture in argomento, definendo un piano di attività



di ricovero per l'anno 2019 per ciascuna Struttura accreditata-convenzionata, che pur redatto con logiche prudenziali, consente, almeno in via previsionale, un recupero in quota di mobilità sanitaria passiva di residenti della Ausl Toscana Sud Est, assicurando un miglioramento in termini di accessibilità alle prestazioni nel rispetto del principio di prossimità nell'erogazione delle stesse, sollevando, di conseguenza, i cittadini dal disagio di doversi rivolgere a strutture sanitarie collocate anche a notevole distanza dalle proprie sedi di residenza;

PRESO ATTO che l'intera iniziativa di ridefinizione del tetto di spesa in favore di residenti nell'ambito territoriale della Ausl Toscana Sud Est trova la propria sostenibilità economica negli stessi criteri utilizzati per prevedere l'incremento di attività, considerato che lo stesso è stato quantificato in misura corrispondente ai volumi di mobilità sanitaria passiva che si stimano recuperabili per l'anno 2019;

DATO ATTO che, in particolare, per le attività erogate in n. 5 posti letto presso la Rugani Hospital Srl, classificati in codice 056 "Recupero e Riabilitazione Funzionale" e destinati ad MDC 01 "Malattie e disturbi del sistema nervoso", le procedure di ricovero, cura e dimissione degli utenti saranno orientate alla piena integrazione delle équipe interstruttura, con richieste di ingresso provenienti esclusivamente da reparti per acuti o posti letto in cod. 075 indirizzate direttamente alla U.O.C. Recupero e riabilitazione funzionale dell'area provinciale Senese e consulenza costante del Medico Fisiatra dell'Azienda, in modo tale da assicurare un'attività pienamente improntata ai principi di appropriatezza organizzativa e clinica;

PRESO ATTO che durante l'incontro tenutosi presso la sede legale di Arezzo, in data 21 gennaio 2019, alla presenza della Direzione Aziendale e delle Strutture private accreditate in argomento, è stato formalizzato il Piano di attività di ricovero per l'anno 2019 per residenti toscani, secondo i valori economici riportati nell'Allegato 1 al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, rinviando alla mensilità di febbraio 2019 i dovuti approfondimenti per quanto attiene le attività specialistiche ambulatoriali, con particolare riferimento alla chirurgia ambulatoriale, e alle attività di riabilitazione post intervento di artroprotesi per Assisi Project Spa e Centro Chirurgico Toscano Srl, da erogare, entrambe, in favore di residenti nell'ambito territoriale della Ausl Toscana Sud Est;



PRESO ATTO che, in attesa delle ridefinizione del tetto di spesa per le attività specialistiche ambulatoriali in favore di residenti toscani, è mantenuta in vigore, per il periodo della presente proroga, la programmazione predisposta con la citata Deliberazione del Direttore Generale 29 dicembre 2016, n. 1409, come modificata, ad invarianza di spesa, per la Rugani Hospital Srl, con nota del Direttore Generale del 2 febbraio 2018, prot. n. 22452, disponibile in atti, di seguito riportata:

Conto Economico	Attività	Assisi Project Spa	Centro Chirurgico Toscano Srl	Rugani Hospital Srl
80200260	Specialistica ambulatoriale e diagnostica residenti Ausl Tse	597.776	269.650	888.747
80200261	Specialistica ambulatoriale e diagnostica residenti Toscani	20.784	3.933	2.805
TOTALE - Deliberazione Dg 1409/2016		618.560	273.583	891.552

TENUTO CONTO infine che il residuo del tetto di spesa unico e omnicomprendivo previsto dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220 sarà orientato, per il momento dalle Strutture private accreditate convenzionate, verso l'erogazione dell'attività in favore di residenti provenienti da altre regioni, precisando che l'eventuale quota destinata ad attività specialistica ambulatoriale è da intendersi al lordo della compartecipazione alla spesa da parte dell'utente (ticket) e come tale deve essere fatturata all'Azienda Usl Toscana Sud Est;

RITENUTO pertanto di prorogare, per la parte normativa, i contratti vigenti, per il periodo che intercorre dal 1 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019, dando atto, per la parte economica, del citato Piano di attività 2019 per l'attività di ricovero per residenti toscani, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, e del Piano di attività ex-Deliberazione Dg 1409/2016 per l'attività specialistica ambulatoriale per residenti toscani, in attesa di completare la fase di negoziazione con le Strutture private accreditate in argomento, in merito agli aspetti di seguito elencati, dando atto che la parte residua del tetto di spesa unico ed omnicomprendivo previsto dalla Deliberazione Giunta Regionale 1220 del 8 novembre 2018, sarà orientato dalle Strutture interessate all'erogazione di prestazioni in favore di residenti provenienti da altre regioni:

- definizione del nuovo fabbisogno per residenti toscani per prestazioni specialistiche ambulatoriali, inclusa chirurgia ambulatoriale;
- definizione percorso appropriato di riabilitazione post-protetica da attuare in relazione agli interventi di artroprotesi di anca e ginocchio effettuati da Assisi Project Spa e Centro Chirurgico Toscano Srl;
- eventuale revisione del Piano di attività complessivo, al fine di assicurare ove, possibile, il rispetto del principio di prossimità di erogazione a livello delle singole province nonché la sostenibilità economica dell'intera iniziativa;



VERIFICATO che le strutture sopra individuate risultano in possesso del certificato di accreditamento istituzionale in corso di validità, rilasciato con apposito decreto della Regione Toscana, a seguito dell'accertamento, ove richiesto dalla normativa regionale, circa la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

- di prorogare, per il periodo che intercorre dal 1 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019, la parte normativa dei rapporti contrattuali prorogati fino al 31 gennaio 2019 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1398 del 19 dicembre 2018, tra Azienda Usl Toscana Sud Est e le Strutture private già convenzionate ed indicate in premessa, tenuto conto, per la parte economica, del tetto di spesa unico e omnicomprendivo previsto dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, articolato secondo i seguenti indirizzi:
 - Piano di attività Anno 2019 per attività di ricovero in favore di residenti toscani, Allegato 1 al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, tenuto conto di margini di flessibilità tra sotto-tetti per disciplina;
 - Piano di attività ex-Deliberazione del Direttore Generale 29 dicembre 2016, n. 1409 per attività specialistica ambulatoriale in favore di residenti toscani, inclusa chirurgia ambulatoriale, riportato nelle premesse;
 - orientamento del residuo del tetto di spesa unico e omnicomprendivo previsto dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220 verso l'erogazione dell'attività in favore di residenti provenienti da altre regioni, precisando che l'eventuale quota destinata ad attività specialistica ambulatoriale è da intendersi al lordo della compartecipazione alla spesa da parte dell'utente (ticket) e come tale deve essere fatturata all'Azienda Usl Toscana Sud Est;
- di dare atto che la proroga in argomento si rende necessaria per assicurare la definizione dei seguenti aspetti del rapporto contrattuale con le Strutture interessate: nuovo fabbisogno per residenti toscani per prestazioni specialistiche ambulatoriali, inclusa chirurgia ambulatoriale, nonché percorso appropriato di riabilitazione post-protetica, considerando l'eventualità di una ridefinizione complessiva del Piano di attività, al fine di assicurare ove, possibile, il rispetto del principio di prossimità di erogazione a livello delle singole province nonché la sostenibilità economica dell'intera iniziativa;
- di autorizzare le Strutture private accreditate in argomento ad effettuare prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale in favore di residenti in ambito aziendale, regionale ed extra-regionale entro il limite pari a 1/12 rispetto ai tetti di spesa annui previsti dagli atti sopra riportati;



- di dare atto che il contratto vigente con la società Rugani Hospital Srl prevede l'erogazione altresì di prestazioni in favore di pazienti in stato vegetativo persistente residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda, che non concorrono alla determinazione dei tetti di spesa come sopra individuati, né al loro utilizzo, per le quali è in corso di definizione l'applicazione dei contenuti di programmazione previsti con Deliberazione Giunta regionale del 26 marzo 2018, n. 309, recante "Organizzazione di setting di assistenza residenziale territoriale per persone con grave disabilità conseguente a patologia neurologica acquisita al termine della fase acuta - subacuta e per persone in fase di esiti";
- di trasmettere il presente atto alle Strutture private interessate per la dovuta informazione;
- di prevedere che i costi relativi alla proroga dei contratti con le Case di Cura in argomento, dal 1 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019, saranno registrati ai seguenti conti economici del bilancio di previsione relativo all'anno 2019:
 - n. 80200600 - Costi assistenza ospedaliera case cura e istituti privati residenti AUSL Toscana Sud Est, riconducibile all'aggregato B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera;
 - n. 80200601 - Costi assistenza ospedaliera case cura e istituti privati residenti toscani, riconducibile al medesimo aggregato;
 - n. 80200630 - Costi per ricoveri in case di cura per utenti extra-regione, riconducibile al medesimo aggregato;
 - n. 80200260 - Convenzioni con case di cura per attività di specialistica e diagnostica residenti Azienda Sanitaria Toscana Sud Est, riconducibile all'aggregato B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale;
 - n. 80200261 - Convenzioni con case di cura per attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica per utenti toscani, riconducibile al medesimo aggregato;
 - n. 80200290 - Convenzioni con case di cura per attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica per utenti extra-regione, riconducibile al medesimo aggregato;
 - n. 80200340 - Costi assistenza riabilitativa in convenzione ex art. 26 utenti residenti Azienda Sanitaria Usl Toscana Sud Est ambulatoriale, residenziale, semiresidenziale (tetti), riconducibile all'aggregato B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa;
- di dare atto che in attuazione della Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, il riconoscimento degli importi dovuti per prestazioni erogate a pazienti extraregionali è conferito con riserva di ripetizione all'esito delle compensazioni interregionali relative all'anno di competenza, pertanto, pur disposto in misura corrispondente agli importi effettivamente fatturati, è sottoposto alla condizione dell'effettiva copertura della mobilità interregionale, precisando che l'eventuale mancato riconoscimento in sede interregionale è riaddebitato alle strutture private accreditate convenzionate, in proporzione all'attività extraregionale da essa erogata nel periodo di proroga, nei limiti del tetto di spesa riconosciuto e tenuto conto



delle attività parimenti svolte dalle altre strutture private accreditate-convenzionate operanti in Regione Toscana;

- di dare atto che i costi sostenuti dall'Azienda per anticipare nel periodo di proroga alle strutture private accreditate la remunerazione delle prestazioni da esse erogate in favore di residenti nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie regionali ed extra regionali saranno compensati da corrispondenti ricavi per mobilità sanitaria attiva infraregionale ed interregionale;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i., al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività di ricovero e specialistiche ambulatoriali erogate dalle Case di cura convenzionate e la loro conseguente remunerazione, senza soluzione di continuità;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari;

Il Direttore U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari
(Dr.ssa Elisabetta Lucaroni)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421" ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" ed in particolare l'articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005", che introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza";



VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale Dr. Enrico Desideri è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Usl Toscana Sud Est, con decorrenza dal giorno 1 marzo 2016;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari, avente ad oggetto “*Contratti tra Azienda USL Toscana Sud Est e Strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e specialistica ambulatoriale – Proroga dal 1 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019*”;

PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- 1. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto:**
 - di prorogare, per il periodo che intercorre dal 1 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019, la parte normativa dei rapporti contrattuali prorogati fino al 31 gennaio 2019 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1398 del 19 dicembre 2018, tra Azienda Usl Toscana Sud Est e le Strutture private già convenzionate ed indicate in premessa, tenuto conto, per la parte economica, del tetto di spesa unico e omnicomprendivo previsto dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, articolato secondo i seguenti indirizzi:
 - Piano di attività Anno 2019 per attività di ricovero in favore di residenti toscani, Allegato 1 al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, tenuto conto di margini di flessibilità tra sotto-tetti per disciplina;
 - Piano di attività ex-Deliberazione del Direttore Generale 29 dicembre 2016, n. 1409 per attività specialistica ambulatoriale in favore di residenti toscani, inclusa chirurgia ambulatoriale, riportato nelle premesse;
 - orientamento del residuo del tetto di spesa unico e omnicomprendivo previsto dalla Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220 verso l'erogazione dell'attività in favore di residenti provenienti da altre regioni, precisando che l'eventuale quota destinata ad attività specialistica ambulatoriale è da intendersi al lordo della compartecipazione alla spesa da parte dell'utente (ticket) e come tale deve essere fatturata all'Azienda Usl Toscana Sud Est;
 - di dare atto che la proroga in argomento si rende necessaria per assicurare la definizione dei seguenti aspetti del rapporto contrattuale con le Strutture interessate: nuovo fabbisogno per residenti toscani per prestazioni



specialistiche ambulatoriali, inclusa chirurgia ambulatoriale, nonché percorso appropriato di riabilitazione post-protetica, considerando l'eventualità di una ridefinizione complessiva del Piano di attività, al fine di assicurare ove, possibile, il rispetto del principio di prossimità di erogazione a livello delle singole province nonché la sostenibilità economica dell'intera iniziativa;

- di autorizzare le Strutture private accreditate in argomento ad effettuare prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale in favore di residenti in ambito aziendale, regionale ed extra-regionale entro il limite pari a 1/12 rispetto ai tetti di spesa annui previsti dagli atti sopra riportati;
- di dare atto che il contratto vigente con la società Rugani Hospital Srl prevede l'erogazione altresì di prestazioni in favore di pazienti in stato vegetativo persistente residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda, che non concorrono alla determinazione dei tetti di spesa come sopra individuati, né al loro utilizzo, per le quali è in corso di definizione l'applicazione dei contenuti di programmazione previsti con Deliberazione Giunta regionale del 26 marzo 2018, n. 309, recante "Organizzazione di setting di assistenza residenziale territoriale per persone con grave disabilità conseguente a patologia neurologica acquisita al termine della fase acuta - subacuta e per persone in fase di esiti";
- di trasmettere il presente atto alle Strutture private interessate per la dovuta informazione;
- di prevedere che i costi relativi alla proroga dei contratti con le Case di Cura in argomento, dal 1 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019, saranno registrati ai seguenti conti economici del bilancio di previsione relativo all'anno 2019:
 - n. 80200600 - Costi assistenza ospedaliera case cura e istituti privati residenti AUSL Toscana Sud Est, riconducibile all'aggregato B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera;
 - n. 80200601 - Costi assistenza ospedaliera case cura e istituti privati residenti toscani, riconducibile al medesimo aggregato;
 - n. 80200630 - Costi per ricoveri in case di cura per utenti extra-regione, riconducibile al medesimo aggregato;
 - n. 80200260 - Convenzioni con case di cura per attività di specialistica e diagnostica residenti Azienda Sanitaria Toscana Sud Est, riconducibile all'aggregato B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale;
 - n. 80200261 - Convenzioni con case di cura per attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica per utenti toscani, riconducibile al medesimo aggregato;
 - n. 80200290 - Convenzioni con case di cura per attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica per utenti extra-regione, riconducibile al medesimo aggregato;
 - n. 80200340 - Costi assistenza riabilitativa in convenzione ex art. 26 utenti residenti Azienda Sanitaria UsI Toscana Sud Est ambulatoriale, residenziale, semiresidenziale (tetti), riconducibile all'aggregato B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa;



- di dare atto che in attuazione della Deliberazione Giunta regionale 8 novembre 2018, n. 1220, il riconoscimento degli importi dovuti per prestazioni erogate a pazienti extraregionali è conferito con riserva di ripetizione all'esito delle compensazioni interregionali relative all'anno di competenza, pertanto, pur disposto in misura corrispondente agli importi effettivamente fatturati, è sottoposto alla condizione dell'effettiva copertura della mobilità interregionale, precisando che l'eventuale mancato riconoscimento in sede interregionale è riaddebitato alle strutture private accreditate convenzionate, in proporzione all'attività extraregionale da essa erogata nel periodo di proroga, nei limiti del tetto di spesa riconosciuto e tenuto conto delle attività parimenti svolte dalle altre strutture private accreditate-convenzionate operanti in Regione Toscana;
- di dare atto che i costi sostenuti dall'Azienda per anticipare nel periodo di proroga alle strutture private accreditate la remunerazione delle prestazioni da esse erogate in favore di residenti nell'ambito territoriale di altre aziende sanitarie regionali ed extra regionali saranno compensati da corrispondenti ricavi per mobilità sanitaria attiva infraregionale ed interregionale;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i., al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività di ricovero e specialistiche ambulatoriali erogate dalle Case di cura convenzionate e la loro conseguente remunerazione, senza soluzione di continuità;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari;

2. di incaricare la U.O.C. Affari Generali di:

- provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..

Il Direttore Generale
(Dr. Enrico Desideri)

PIANO ATTIVITA' DI RICOVERO 2019 - Allegato 1

CENTRO CHIRURGICO TOSCANO SRL - ATTIVITA' DI RICOVERO - FABBISOGNO RESIDENTI TOSCANI

	SDO 2017				PIANO 2019			TETTO DI SPESA 2019 RESIDENTI TOSCANI (D+E+F+G)
	A	B	C	D	E	F	G	
Attività	AUSL TSE	AUSL TCENTRO	AUSL TNO	TOTALE	ATTRAZIONE INFRAREGIONALE	RECUPERO FUGHE INTRAREGIONALI	RECUPERO FUGHE EXTRAREGIONALI	
009 - Chirurgia Generale	88.990	2.560	-	91.550	60.000	90.000	300.000	541.550
036 - Ortopedia e Traumatologia	4.265.677	88.737	113.421	4.467.835	200.000	332.165	250.000	5.250.000
038 - Otorinolaringoiatria	279	-	-	279	10.000	20.000	20.000	50.279
043 - Urologia	2.334	3.107	-	5.441	50.000	10.000	90.000	155.441
	4.357.280	94.404	113.421	4.565.105	320.000	452.165	660.000	5.997.270

STIMA COSTI AGGIUNTIVI 2019 PER RICOVERO RESIDENTI AUSL TOSCANA SUD EST				
H	I = (A+F+G)	L = (A+F+G) - H	M = E+F+G	N = L - M
TETTO DI SPESA 2018	FABBISOGNO 2019	DELTA	RECUPERO FUGHE E ATTRAZIONE	COSTI PRESUNTI
2.192.818	5.469.445	3.276.627	1.432.165	1.844.462

TETTO DI SPESA UNICO ED OMNICOOMPRESIVO (Deliberazione Giunta regionale 1220 del 8 novembre 2018)	26.141.692
---	------------

RUGANI HOSPITAL SRL - ATTIVITA' DI RICOVERO - FABBISOGNO RESIDENTI TOSCANI

	SDO 2017				PIANO 2019			TETTO DI SPESA 2019 RESIDENTI TOSCANI (D+E+F+G)
	A	B	C	D	E	F	G	
Attività	AUSL TSE	AUSL TCENTRO	AUSL TNO	TOTALE	ATTRAZIONE INFRAREGIONALE	RECUPERO FUGHE INTRAREGIONALI	RECUPERO FUGHE EXTRAREGIONALI	
009 - Chirurgia Generale	8.186	-	-	8.186	-	40.000	160.000	208.186
036 - Ortopedia e Traumatologia	891.182	1.482	-	892.664	300.000	900.000	600.000	2.692.664
038 - Otorinolaringoiatria	1.768	-	1.768	3.536	-	-	-	3.536
043 - Urologia	382.572	20.988	-	403.560	-	-	-	403.560
056 - Recupero E Riabilitazione Funzionale (Ortopedia)	105.248	-	-	105.248	-	180.000		285.248
056 - Recupero E Riabilitazione Funzionale (Neurologia)	-	-	-	-	-	130.000	370.000	500.000
	1.388.956	22.470	1.768	1.413.194	300.000	2.380.000		4.093.194

STIMA COSTI AGGIUNTIVI 2019 PER RICOVERO RESIDENTI AUSL TOSCANA SUD EST				
H	I = (A+F+G)	L = (A+F+G) - H	M = E+F+G	N = L - M
TETTO DI SPESA 2018	FABBISOGNO 2019	DELTA	RECUPERO FUGHE E ATTRAZIONE	COSTI PRESUNTI
1.274.487	3.768.956	2.494.469	2.680.000	-185.531,42

TETTO DI SPESA UNICO ED OMNICOOMPRESIVO (Deliberazione Giunta regionale 1220 del 8 novembre 2018)	11.704.007
---	------------

ATTIVITA' DI RICOVERO - ASSISI PROJECT SPA - FABBISOGNO RESIDENTI TOSCANI

	SDO 2017				PIANO 2019			TETTO DI SPESA 2019 RESIDENTI TOSCANI (D+E+F+G)
	A	B	C	D	E	F	G	
Attività	AUSL TSE	AUSL TCENTRO	AUSL TNO	TOTALE	ATTRAZIONE INFRAREGIONALE	RECUPERO FUGHE INTRAREGIONALI	RECUPERO FUGHE EXTRAREGIONALI	
005 - Angiologia	3.744	-	-	3.744	-	-	-	3.744
026 - Medicina Generale	6.051	-	-	6.051	-	-	-	6.051
009 - Chirurgia Generale	596.782	19.656	2.635	619.073	-	-	300.000	919.073
036 - Ortopedia e Traumatologia	1.595.480	153.605	68.493	1.817.577	300.000	1.260.000	1.300.000	4.677.577
038 - Otorinolaringoiatria	67.684	-	575	68.259	-	-	30.000	98.259
	2.269.741	173.261	71.703	2.514.704	300.000	1.260.000	1.630.000	5.704.704

STIMA COSTI AGGIUNTIVI 2019 PER RICOVERO RESIDENTI AUSL TOSCANA SUD EST				
H	I = (A+F+G)	L = (A+F+G) - H	M = E+F+G	N = L - M
TETTO DI SPESA 2018	FABBISOGNO 2019	DELTA	RECUPERO FUGHE E ATTRAZIONE	COSTI PRESUNTI
2.192.818	5.159.741	2.966.923	3.190.000	-223.077,04

TETTO DI SPESA UNICO ED OMNICOOMPRESIVO (Deliberazione Giunta regionale 1220 del 8 novembre 2018)	19.418.561
---	------------

INCREMENTO ATTIVITA DI RICOVERO PER RESIDENTI AUSL TOSCANA SUD EST (F + G)	6.382.165
COSTI PRESUNTI (sommatoria "N")	1.435.854